

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 15 **del mese di** Novembre
dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA.

Cod.documento GPG/2010/1921

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1921

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agencia regionale di protezione civile";

Visto in particolare l'articolo 17, comma 8, della L.R. n. 1/2005 che rinvia ad un regolamento della Regione la disciplina relativa:

- a) alle modalità ed ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile, istituito dall'articolo 17, comma 7, della medesima legge regionale n. 1 del 2005;
- b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
- c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- d) alle modalità di rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi e dell'equivalente degli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale ed impiegati, su autorizzazione della Regione, in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 1 del 2005 ed in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza;
- e) all'eventuale concorso nell'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni di volontariato, iscritte nell'elenco regionale ed operanti prevalentemente o esclusivamente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di

protezione civile e della responsabilità civile verso terzi;

- f) ai compiti, alla composizione ed alle modalità di designazione e nomina degli organi del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile istituito dall'articolo 19 della medesima legge regionale n. 1 del 2005;

Ravvisata la necessità di dare attuazione all'articolo 17, comma 8, della legge regionale n. 1/2005, in ordine all'adozione del regolamento recante disposizioni in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna";

Visti:

- per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e regolamenti, l'articolo 49 e seguenti dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1471 del 7 ottobre 2010, con la quale è stato approvato lo "schema di Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna";
- il parere di conformità espresso con deliberazione n. 25 dell'Assemblea legislativa nella seduta del 3 novembre 2010 ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. n), dello Statuto regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11 dicembre 2006 "Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare il "Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna" nel testo allegato, composto di 12 articoli e corredato della relazione illustrativa, parti integranti della presente deliberazione;

2. di pubblicare il testo del Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Il presente Regolamento viene alla luce in questa fase, rispetto ai previsti sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*" per due principali ordini di ragioni.

Da un lato si è dovuto attendere circa due anni per la conclusione del procedimento sulla legittimità costituzionale della legge regionale, conclusosi poi, come noto, con la pronuncia di legittimità della stessa.

Dall'altro lato si era ravvisata l'opportunità di attendere la revisione, più volte annunciata, del Regolamento dello Stato in materia di volontariato di protezione civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n. n. 194, al fine di licenziare un quadro di regole regionali allineato alle nuove disposizioni statali, in considerazione della stretta connessione tra l'ambito normativo statale e quelli regionali nella materia de qua, a fronte di un settore di intervento, quale la protezione civile, contraddistinto da una forte interrelazione del mondo del volontariato con i diversi livelli di governo territoriale.

Non essendo, tuttavia, ad oggi in dirittura d'arrivo il progetto di revisione in parola, si è ritenuto comunque di procedere con il presente Regolamento che reca disposizioni attuative della legge regionale n. 1 del 2005, nel rispetto dei principi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "*Legge-quadro sul volontariato*", e in armonia, quindi, con le disposizioni del citato D.P.R. n. 194/2001.

L'**articolo 1** riassume le finalità del Regolamento in applicazione delle diverse disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge regionale 1 del 2005, tra cui, in particolare, la definizione di:

- modalità e presupposti per l'iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile;
- criteri e modalità di erogazione di contributi e rimborso spese alle organizzazioni impiegate nelle attività di protezione civile;
- compiti, composizione e modalità di designazione, nomina e funzionamento del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile istituito dall'articolo 19 della medesima legge regionale.

L'**articolo 2** reca la definizione di organizzazione del volontariato di protezione civile ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia.

L'**articolo 3** prevede che il volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna organizza le proprie attività in relazione, oltre che alle finalità della normativa vigente in materia di protezione civile, alla distinzione degli eventi calamitosi che, ai sensi di tale normativa e quindi in base alla loro estensione e gravità, si configurano come eventi di rilievo locale, regionale e nazionale.

L'**articolo 4** prevede le forme di organizzazione, coordinamento e rappresentanza con cui le organizzazioni di volontariato operano a livello comunale, provinciale e regionale. In particolare, si evidenzia come a livello comunale possano operare gruppi di volontariato costituiti con atto dell'amministrazione comunale ai sensi di un regolamento che ciascun Comune interessato può adottare in conformità ad uno schema-tipo predisposto dall'allora Ministero per il coordinamento della protezione civile trasmesso a tutte le Prefetture della Repubblica con circolare n. 5/DPC/87, al fine di incentivare la costituzione, specie nelle piccole realtà comunali e nei territori montani, di strutture organizzate e adeguatamente formate per lo svolgimento di attività di protezione civile.

L'**articolo 5** reca disposizioni in ordine alla tenuta dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile ed al tipo di associazioni di volontariato che possono iscriversi nello stesso.

In particolare, si prevede che l'elenco, oltre che dalle nove sezioni provinciali, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2005, è costituito anche da una sezione regionale in ragione delle articolazioni territoriali delle organizzazioni di volontariato e quindi della loro rilevanza regionale o locale.

La norma prevede l'iscrizione, in base al criterio della rilevanza territoriale, nella sezione regionale o in quella provinciale dell'elenco, delle organizzazioni di volontariato, operanti anche in misura non prevalente nel settore della protezione civile, in possesso dello specifico requisito previsto dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2005, ovvero quello di essere iscritte nel registro regionale o provinciale di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, che reca la disciplina del volontariato in generale.

Quanto agli adempimenti relativi all'iscrizione e cancellazione dalle sezioni provinciali e dalla sezione regionale dell'elenco, la relativa competenza è rispettivamente in capo alle Province ed all'Agenzia regionale di protezione civile. A quest'ultima è demandata l'elaborazione, nel rispetto del Regolamento, di procedure operative per la gestione della sezione regionale e di indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali.

L'**articolo 6**, come anticipato sopra, prevede i requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, tra i quali si evidenziano quelli relativi alle disposizioni che devono essere previsti nell'atto costitutivo o statuto delle organizzazioni di volontariato, alla sottoscrizione di polizze assicurative in favore degli aderenti alle organizzazioni di volontariato contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, alla predisposizione da parte delle organizzazioni, in raccordo con la Provincia di riferimento, di un programma di formazione di base rivolto a tutti i volontari iscritti e partecipazione di questi ultimi ad attività di formazione specialistica, di addestramento ed aggiornamento.

Il venir meno di una delle predette condizioni, nei termini ivi previsti, comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

L'**articolo 7** reca la disciplina relativa all'attivazione e partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile.

Il comma 1 prevede in linea generale in capo alla Regione l'espletamento, per il tramite dell'Agenzia, dell'attività di coordinamento ed impiego del volontariato di protezione civile nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso nonché di attivazione della Colonna mobile del sistema regionale di protezione civile. Nello specifico, il successivo comma 7 prevede che il Direttore dell'Agenzia dispone e coordina l'impiego della Colonna mobile nel territorio regionale in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, mentre per l'impiego al di fuori del territorio regionale e nazionale il Direttore dell'Agenzia provvede su richiesta e secondo accordi definiti con il Dipartimento nazionale della protezione civile.

Al comma 2 si prevede invece che l'attivazione del volontariato, sia in vista che in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005, provvedano, per quanto di rispettiva competenza, ovvero per gli eventi di rilievo locale, il Comune e la Provincia e, per gli eventi di rilievo regionale, la Regione, per il tramite dell'Agenzia.

Dei commi successivi si evidenziano, in particolare, le disposizioni che prevedono la previa autorizzazione dell'Agenzia:

- per l'impiego di mezzi ed attrezzature della Colonna mobile regionale in una determinata area del territorio regionale, al fine di consentire all'Agenzia di valutare se ricorrono preminenti esigenze di impiego in altre aree della regione;

- nei casi di attivazione del volontariato da parte del Comune o della Provincia, ai fini dell'accesso ai benefici e contributi di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento, con oneri a carico delle risorse regionali.

Si prevede inoltre che, nel rispetto del principio di autorganizzazione, le associazioni di volontariato, attraverso i rispettivi Coordinamenti provinciali, organizzano la propria attività in relazione agli specifici moduli della Colonna mobile regionale, costituendo anche apposite squadre di intervento.

Nell'ultimo comma si prevede che per la gestione delle emergenze di rilievo locale il volontariato agisce sulla base di quanto previsto dai Piani di emergenza provinciale, comunale o intercomunale adottati in attuazione di linee guida regionali.

L'**articolo 8** prevede, relativamente alle attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi di rilievo locale e regionale nonché di simulazione di emergenza e formazione teorico-pratica in cui sono impegnati i volontari, il numero massimo di giorni nell'anno per cui sono assicurati, entro i limiti delle esistenti disponibilità di bilancio, i seguenti benefici previsti dalla vigente normativa statale:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi entro i limiti di importo previsti dalla normativa statale vigente in materia;

L'articolo in parola demanda, peraltro, all'Agenzia la definizione, in conformità al Regolamento, delle procedure operative per l'accesso sia ai benefici previsti dal medesimo articolo sia ai contributi, ovvero ai rimborsi spese in favore del volontariato di protezione civile attivato ai sensi dell'articolo 7, anche in raccordo con le procedure operative predisposte dal Dipartimento nel caso di impiego del volontariato in vista o in occasione di eventi di rilievo nazionale e di simulazione di emergenze di rilievo nazionale.

L'**articolo 9** disciplina gli aspetti riguardanti la concessione da parte dell'Agenzia di contributi al volontariato impegnato in progetti ed attività di protezione civile.

Lo strumento mediante il quale le organizzazioni di volontariato definiscono insieme all'Agenzia i progetti e le attività è individuato in un atto convenzionale di durata pluriennale cui è previsto si dia esecuzione attraverso piani operativi annuali (POA). I POA hanno, in particolare, lo scopo di definire annualmente le specifiche attività e le risorse attivabili dall'Agenzia per la copertura dei relativi oneri e di quelli finalizzati al potenziamento della Colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile e alla manutenzione del relativo parco mezzi ed attrezzature.

Di tale articolo si evidenzia in particolare il comma 4 che prevede la possibilità per l'Agenzia di concorrere all'adozione di misure assicurative ad integrazione delle polizze assicurative che le organizzazioni sono per legge tenute ad attivare in favore dei propri aderenti contro il rischio di infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Tale misura integrativa, che secondo la disposizione in parola è possibile prevedere in favore dei volontari aderenti alle sole organizzazioni iscritte nell'elenco regionale e convenzionate con l'Agenzia, ha lo scopo di garantire adeguate modalità di copertura assicurativa nei casi in cui i volontari vengano impiegati, su autorizzazione della stessa Agenzia, in specifiche attività di gestione e simulazione di emergenze di protezione civile.

L'**articolo 10** reca disposizioni in ordine ai compiti, alla composizione ed alle modalità di designazione, nomina e funzionamento del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile, istituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005.

Sono organi del Comitato: l'Assemblea la cui nomina è demandata al Presidente della Regione e di cui fanno parte i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni di volontariato ivi indicati; la Giunta esecutiva, composta da cinque membri oltre il Presidente ed il suo vice, ed eletta dall'Assemblea; il Presidente ed il vice Presidente del Comitato eletti, anch'essi, dall'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005, che ha istituito il Comitato, quest'ultimo svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato di protezione civile. Le aree tematiche, su cui il Comitato è chiamato ad esercitare tali funzioni sono specificate al comma 13 dell'articolo 10 del Regolamento.

L'ultimo comma dell'articolo in commento demanda al Presidente del Comitato l'adozione, su proposta dell'Assemblea, di disposizioni per l'organizzazione dei lavori del Comitato medesimo.

L'**articolo 11** prevede che i dati personali delle organizzazioni di volontariato e dei loro aderenti possono essere comunicati e diffusi nella misura strettamente necessaria all'espletamento, da parte delle amministrazioni interessate, delle attività e dei procedimenti amministrativi che li riguardano, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

L'**articolo 12** stabilisce che, nelle more della formazione dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 5, si fa riferimento all'elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della protezione civile e che, fino alla nomina del Comitato regionale di cui all'articolo 10, resta in carica il Comitato di cui alla legge regionale n. 26 del 1983.

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in applicazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di protezione civile” reca disposizioni relative:
 - a) alle modalità ed ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile, istituito dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2005, di seguito denominato elenco regionale;
 - b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
 - c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
 - d) alle modalità di rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi e dell'equivalente degli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato ed impiegati in attività di protezione civile;
 - e) all’eventuale concorso nell’adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni di volontariato;
 - f) ai compiti, alla composizione ed alle modalità di designazione, nomina e funzionamento degli organi del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile istituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005.
2. La Regione promuove lo sviluppo dell’autogoverno del volontariato di protezione civile all’interno dell’organizzazione del sistema regionale di protezione civile e riconosce le funzioni e i compiti svolti dal volontariato organizzato.

Art. 2

Definizione di organizzazione del volontariato di protezione civile

1. Ai sensi della normativa statale vigente in materia e dell’articolo 17, comma 2, della L.R. n. 1 del 2005 è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie

e gratuite dei propri aderenti, concorre, unitamente alle componenti istituzionali e alle strutture operative di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e alla legge regionale n. 1 del 2005 alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi calamitosi di cui alle leggi medesime.

Art. 3

Organizzazione del volontariato in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi

1. Il volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna organizza la propria azione in relazione alle finalità della normativa vigente in materia di protezione civile ed alla distinzione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005.

Art. 4

Forme di organizzazione operativa, di coordinamento e rappresentanza del volontariato di protezione civile

1. Il volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna opera attraverso le seguenti organizzazioni e strutture di coordinamento:
 - a) a livello comunale, tramite gruppi comunali costituiti con atto dell'amministrazione comunale ai sensi del regolamento comunale vigente in materia, associazioni locali e articolazioni locali delle associazioni regionali e nazionali;
 - b) a livello provinciale, tramite associazioni operanti nel territorio provinciale e sezioni o raggruppamenti delle associazioni regionali e nazionali presenti nel territorio provinciale;
 - c) a livello regionale, tramite associazioni regionali e sezioni o raggruppamenti delle associazioni nazionali.
2. Le associazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale e le sezioni o i raggruppamenti delle associazioni regionali e nazionali presenti nel territorio provinciale sono rappresentati nel Coordinamento provinciale di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005.
3. I Coordinamenti provinciali e le associazioni regionali e nazionali presenti sul territorio regionale con proprie sezioni o raggruppamenti formalmente costituiti in almeno cinque province e dotate di una struttura organizzativa di coordinamento operativa a livello regionale sono rappresentati nel Comitato regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005.

Art. 5

Elenco regionale del volontariato di protezione civile

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2005 l'elenco regionale, articolato in sezioni provinciali, è tenuto presso l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia.
2. Oltre a nove sezioni provinciali, l'elenco regionale è costituito da una sezione regionale.
3. Nella sezione regionale possono iscriversi, in applicazione dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 1 del 2005, le associazioni di volontariato regionali e nazionali operanti anche in misura non prevalente nell'ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in almeno cinque province, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della medesima legge regionale ed iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge Quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)";
4. Nelle sezioni provinciali possono iscriversi:
 - a) i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005;
 - b) le associazioni locali di volontariato, le sezioni e i raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali, operanti a livello provinciale anche in misura non prevalente nel settore della protezione civile ed iscritti nei registri provinciali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005;
 - c) i gruppi comunali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
5. L'Agenzia provvede agli adempimenti relativi all'iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalla sezione regionale dell'elenco ed alla revisione dello stesso. L'Agenzia provvede, altresì, a trasmettere l'elenco regionale ed il relativo aggiornamento al Dipartimento nazionale della protezione civile, di seguito denominato Dipartimento.
6. Le Province provvedono agli adempimenti relativi all'iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalle sezioni provinciali dell'elenco regionale ed a trasmetterne i dati e relativi aggiornamenti all'Agenzia per fini ricognitivi.
7. L'Agenzia provvede all'elaborazione, in conformità al presente regolamento, di procedure operative per la gestione della sezione regionale e di indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali dell'elenco regionale.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale-

1. Ai fini dell'iscrizione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali dell'elenco regionale, devono ricorrere le seguenti condizioni:
 - a) operatività e sede legale o sede operativa dell'organizzazione nel territorio regionale;
 - b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto, tra l'altro, di: criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti; assenza di fini di lucro e di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma; democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, ad eccezione dei gruppi comunali ai quali si applica il regolamento comunale vigente in materia; gratuità e volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli aderenti; obbligatorietà del rendiconto contabile;
 - c) numero minimo di associati volontari operativi almeno doppio più uno dell'organo direttivo e comunque non inferiore a 10 unità, avuto riguardo alle associazioni locali di volontariato, alle sezioni e raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
 - d) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse alla svolgimento di attività di protezione civile e per responsabilità civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti dell'organizzazione impegnati in attività di protezione civile;
 - e) reperibilità per l'intera giornata della struttura operativa dell'organizzazione;
 - f) predisposizione, in accordo con la Provincia territorialmente competente, di un programma per la formazione di base rivolto a tutti gli iscritti che prestano attività di protezione civile da effettuare, di norma, entro il primo anno e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione o partecipazione entro gli stessi termini temporali a corsi di formazione di base organizzati dalle Province secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale;
 - g) partecipazione dei volontari ad attività di formazione specialistica, di addestramento ed aggiornamento, con riferimento anche ai dispositivi di protezione individuale, periodicamente programmate ed organizzate, di norma, dalle Province secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale.
2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), devono sussistere all'atto della richiesta di iscrizione.
3. Le organizzazioni di volontariato documentano annualmente la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 tramite autocertificazione a firma del legale rappresentante,

sottoposta alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà.

4. Il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 1 per la durata di un anno, accertata anche sulla base di controlli a campione effettuati, per quanto di propria competenza, dall'Agenzia e dalle Province comporta la cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali dell'elenco regionale.
5. Ai fini della verifica del requisito del numero minimo di associati di cui al comma 1, lettera c), ciascun volontario, ancorché iscritto a più associazioni, potrà essere considerato solo una volta nell'ambito regionale. A tale scopo i volontari iscritti a due o più associazioni dovranno comunicare alle stesse l'associazione di riferimento.
6. Per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco regionale di una associazione con sede in un comune in cui risulti già operante un'altra associazione è richiesta l'adesione di non meno di 20 associati, di cui almeno 10 operativi. La presente disposizione non si applica ai gruppi comunali.
7. L'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco regionale costituisce il requisito necessario per essere associati nel Coordinamento provinciale di riferimento, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005.

Art. 7

Attivazione e partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile

1. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia, provvede:
 - a) al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna in attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e gli Enti locali, la partecipazione alle attività in ambito regionale, nazionale e internazionale, attraverso una adeguata formazione, la dotazione di idoneo equipaggiamento personale e la partecipazione a predefinite attività esercitative;
 - b) all'attivazione della Colonna mobile del sistema regionale di protezione civile, articolata per moduli funzionali, organizzandone l'impiego nelle attività di soccorso alle popolazioni colpite e di cooperazione e supporto alle componenti istituzionali ed alle strutture operative del sistema regionale di protezione civile.
2. All'attivazione del volontariato di protezione civile per attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005 provvedono i seguenti Enti:
 - a) il Comune, che ne informa la Provincia territorialmente competente e il Coordinamento provinciale di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005, relativamente ai gruppi comunali ed alle associazioni di volontariato locali aventi sede nel proprio ambito territoriale;

- b) la Provincia, secondo quanto previsto dai Piani provinciali di emergenza, nel caso in cui si renda necessario l'impiego di associazioni di volontariato presenti a livello provinciale a supporto delle organizzazioni di cui alla lettera a);
- c) la Regione, tramite l'Agenzia, che ne informa la Provincia territorialmente competente, qualora si renda necessario l'impiego di organizzazioni di volontariato per attività ed eventi di rilievo regionale o qualora lo richieda il Dipartimento.
3. Ove per gli interventi a livello locale risultasse necessaria l'attivazione di mezzi e attrezzature della Colonna mobile regionale, l'organizzazione di volontariato è tenuta a darne immediata comunicazione all'Agenzia e a chiederne, ad esclusione delle dotazioni di base, la preventiva autorizzazione. In tali casi l'Agenzia si riserva di valutare l'impiego delle risorse richieste in relazione alle necessità di intervento sull'intero territorio regionale.
 4. Qualora l'attivazione del volontariato di protezione civile sia disposta dal Comune o dalla Provincia ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2, è necessaria la previa autorizzazione dell'Agenzia ai fini dell'accesso ai benefici ed ai contributi di cui agli articoli 8 e 9 che richiedano l'impiego di risorse finanziarie regionali.
 5. Le organizzazioni del volontariato attivate assicurano la trasmissione delle necessarie informazioni all'Agenzia, in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.
 6. L'impiego della Colonna mobile regionale per interventi nell'ambito del territorio regionale è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate. Per gli interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale provvede il Direttore dell'Agenzia, su richiesta del Dipartimento e secondo gli accordi allo scopo definiti in comune, tenuto conto delle esigenze connesse ad eventuali situazioni emergenziali previste o in atto nel territorio regionale.
 7. L'utilizzo delle dotazioni della Colonna mobile regionale, di mezzi, attrezzature ed immagini identificative è autorizzato unicamente per le attività di protezione civile, comprensive delle iniziative di promozione, riconosciute dall'Agenzia.
 8. Nel rispetto del principio di autorganizzazione, le associazioni di volontariato, attraverso i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 organizzano l'attività in relazione agli specifici moduli della Colonna mobile regionale, anche con la costituzione di apposite squadre adeguatamente formate. L'Agenzia, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, organizza corsi di formazione e di aggiornamento delle predette squadre con specifiche attività relative all'operare in sicurezza ed alle modalità per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
 9. Per la gestione delle emergenze di rilievo locale, in attuazione il volontariato agisce in stretto raccordo con le Autorità comunale e provinciale di protezione civile e con la Prefettura, tenuto conto sia di quanto previsto dai Piani provinciale, comunale o intercomunale di emergenza, predisposti in armonia con gli indirizzi regionali di cui

all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni procedurali riguardanti i rapporti con le strutture operative regionali, sia delle indicazioni operative delle strutture preposte istituzionalmente agli interventi urgenti e di soccorso tecnico urgente.

Art. 8

Benefici a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della Legge n. 225 del 1992 e dagli articoli 9 e 15 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", ai volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale vengono garantiti in caso di impiego in attività di protezione civile, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi entro i limiti di importo previsti dalla normativa statale vigente in materia;
2. Ai volontari impegnati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 1 del 2005 i benefici di cui al comma 1 vengono garantiti per il periodo di effettivo impiego non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, fatti salvi i più ampi termini nei casi previsti dalle disposizioni normative statali.
3. Per i volontari impegnati in attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative statali. I predetti benefici possono applicarsi anche nelle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione, limitatamente agli addetti coinvolti nell'organizzazione.
4. L'Agenzia definisce, in conformità al presente regolamento, le procedure operative per l'accesso sia ai benefici previsti dal presente articolo sia ai contributi di cui all'articolo 9 in favore del volontariato di protezione civile attivato ai sensi dell'articolo 7, anche in raccordo con le procedure operative predisposte dal Dipartimento nel caso di impiego del volontariato in vista o in occasione di eventi di rilievo nazionale nonché di simulazione di emergenza di rilievo nazionale.

Art. 9

Piani Operativi Annuali e contributi alle organizzazioni di volontariato

1. L'Agenzia favorisce la crescita e la valorizzazione del volontariato di protezione civile, provvedendo mediante appositi atti convenzionali:
 - a) alla ideazione, elaborazione progettuale e realizzazione di appositi progetti a valenza regionale finalizzati alla crescita organizzativa e culturale nonché all'addestramento ed alla integrazione del volontariato di protezione civile con le strutture operative della protezione civile;
 - b) alla concessione di contributi per il potenziamento della Colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile e alla realizzazione di progetti specifici di settore atti a garantire una efficace ed efficiente partecipazione del volontariato alle attività di prevenzione, previsione e soccorso;
 - c) al rimborso delle spese sostenute per la gestione del parco mezzi e delle attrezzature della Colonna mobile regionale assegnati al volontariato di protezione civile;
 - d) alla concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese sostenute nella gestione ordinaria e in presenza di attivazione da parte dell'Agenzia nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e addestramento.
2. I Piani operativi annuali (POA) costituiscono lo strumento attuativo delle convenzioni pluriennali per la definizione delle attività e la valutazione dei conseguenti oneri a carico del bilancio dell'Agenzia. In sede di predisposizione dei POA vengono favoriti il confronto e la sintesi tra le associazioni aderenti per le esigenze gestionali e le proposte integrative dei Coordinamenti provinciali del volontariato e delle associazioni regionali, sulla base delle quali stimolare l'interesse ed il coinvolgimento degli Enti locali e dei privati anche sul piano della compartecipazione finanziaria ai progetti di pubblica utilità.
3. I soggetti beneficiari dei contributi assegnati dall'Agenzia sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti unicamente per gli scopi previsti e secondo le modalità concordate in sede di programmazione annuale delle attività di protezione civile ed a presentare un rendiconto contabile di norma con cadenza trimestrale. In caso di accertata difformità, viene disposta da parte dell'Agenzia la revoca del finanziamento.
4. Al fine di garantire adeguate modalità di copertura assicurativa ai volontari aderenti alle organizzazioni, iscritte nell'elenco regionale e convenzionate con l'Agenzia, contro i rischi di infortunio, malattie e responsabilità civile verso terzi nei casi di impiego, su autorizzazione dell'Agenzia, in specifiche attività connesse alla gestione e simulazione di emergenze di protezione civile, l'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative integrative, avvalendosi anche della struttura regionale e degli strumenti e procedure di cui al Capo VI della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione". Le modalità attuative del presente comma saranno definite nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 o di specifiche intese tra l'Agenzia e le organizzazioni di volontariato.

Art. 10

Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile

1. Il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile istituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005, di seguito denominato Comitato, svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato di protezione civile.
2. Sono organi del Comitato, l'Assemblea, la Giunta esecutiva, il Presidente del Comitato ed il Vice Presidente.
3. L'Assemblea è composta da un rappresentante delle Province designato dall'UPI-E.R., un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI-E.R., un rappresentante delle Comunità montane designato dall'UNCEM-E.R., dal Presidente di ogni Coordinamento provinciale del volontariato in carica, un rappresentante designato da ogni associazione di volontariato regionale e nazionale impegnata statutariamente nell'ambito della protezione civile, iscritta nella sezione regionale dell'elenco regionale e presente e attiva sul territorio regionale con sezioni o gruppi in almeno cinque province aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali, un rappresentante della componente volontaria della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) dell'Emilia-Romagna, dal Direttore dell'Agenzia e, su designazione di quest'ultimo, da due funzionari dell'Agenzia, di cui uno con funzioni di segretario.
4. I componenti dell'Assemblea, in caso di loro impedimento, possono delegare un proprio sostituto per la partecipazione ai relativi lavori.
5. L'Assemblea è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.
6. La Giunta esecutiva è composta da cinque membri oltre il Presidente ed il Vicepresidente ed è eletta dall'Assemblea del Comitato nel proprio seno.
7. I componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
8. La Giunta esecutiva:
 - a) nomina i componenti delle commissioni di lavoro e ne coordina l'attività;
 - b) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) collabora con l'Agenzia per l'organizzazione e il coordinamento della Colonna mobile regionale per gli interventi di emergenza locali, regionali e nazionali;
 - d) predispose il programma annuale di attività da sottoporre al Comitato.
9. La Giunta esecutiva si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, per gli argomenti che riguardano l'attività dell'Agenzia, provvede ad invitare il Direttore della stessa. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea con separate votazioni tra i rappresentanti dei Coordinamenti provinciali e delle associazioni regionali di volontariato di protezione civile, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
11. Al fine della validità delle elezioni, nelle prime due votazioni è necessario il raggiungimento della maggioranza dei componenti e nella successiva della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui nella terza votazione nessuno dei candidati ottenga il voto della maggioranza dei presenti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane.
12. Il principio della limitazione della durata delle cariche elettive e della rieleggibilità costituisce criterio di indirizzo per i Coordinamenti provinciali del volontariato.
13. Il Comitato provvede, in particolare:
 - a) alla elaborazione di proposte ed alla espressione di pareri in materia di :
 1. promozione e sviluppo del volontariato di protezione civile;
 2. realizzazione di progetti che contribuiscono allo sviluppo, alla promozione ed al potenziamento del volontariato di protezione civile anche attraverso la costituzione di strutture associative di servizio e di supporto alla attività dei Coordinamenti provinciali, delle organizzazioni regionali e delle associazioni locali;
 3. formazione e addestramento del volontariato di protezione civile al fine di uniformare la preparazione tecnica operativa;
 4. procedure di attivazione e di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.
 - b) alla individuazione, su richiesta dell'Agenzia, dei referenti regionali del volontariato nelle specifiche aree di intervento di protezione civile.
14. Il Presidente del Comitato adotta, su proposta dell'Assemblea, disposizioni per l'organizzazione dei lavori del Comitato medesimo.

Art. 11

Norme in materia di protezione dei dati personali delle organizzazioni di volontariato

1. I dati personali delle organizzazioni di volontariato, e dei loro aderenti, iscritte nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali dell'elenco regionale sono trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici e possono essere diffusi e comunicati a soggetti privati ed enti pubblici nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che li riguardano.

Art. 12

Norma transitoria

1. Fino alla formazione dell'elenco regionale di cui all'articolo 5 si fa riferimento alla iscrizione all'elenco nazionale tenuto presso il Dipartimento ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 194 del 2001.
2. Il Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali nominato ai sensi della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26, resta in carica fino alla nomina del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Sonia Cioffi, Responsabile del SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI DELLA GIUNTA. AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA. PARI OPPORTUNITA', in sostituzione del Capo di Gabinetto in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. n. 43/01 nonché delle delibere nn. 720 e 722 del 31 maggio 2010 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1921

data 08/11/2010

IN FEDE

Sonia Cioffi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'